Prefettura Napoli - Segretari Comunali e Prov.li - Prot. Uscita N.0345522 del 03/12/2020

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTE le delibere n. 150/99, 164/2000, 17/2003, 175/2004 del soppresso C.d.A. Nazionale;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che il Comune di Alife (CE), individuato quale capo convenzione, ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 31 del 27.11.2020, avente ad oggetto la stipula di una convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Ruviano (CE);

RILEVATO che analoga volontà di gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale è stata manifestata anche dal Consiglio comunale di Ruviano (CE), con la deliberazione n. 26 del 30.11.2020;

DATO ATTO che il Comune di Alife (CE), classe III, è retto dal dott. Antonio Bonacci, mentre la segreteria del Comune di Ruviano (CE), classe IV, è vacante;

PRESO ATTO che il dott. Antonio Bonacci, con decreto del Sindaco di Alife (CE), capofila della istituenda convenzione n. 22 del 30.11.2020, è stato individuato quale titolare della istituenda convenzione;

DATO ATTO che in seno alla convenzione, art. 3, risulta attestato la conformità della convenzione alle condizioni di cui alla deliberazione n. 164/2000 del C.d.A. della soppressa AGES Nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020- adottao ai sensi dell'art. 16 ter , comma 12 del decreto legge n. 162/2019, convertito nella legge n.8/2020, pubblicato in G.U. –Serie Generale n. 297 del 30.11.2020, recante la nuova disciplina delle convenzione per l'ufficio di segretario comunale;

DATO ATTO che, con la circolare prot. n. 14449 del 01.12.2020, il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, riformando il previgente criterio volto alla classificazione delle convenzioni in base alla popolazione del solo ente "capofila", ha disposto, in merito alla classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, che "*le convenzioni stipulate a decorrere dal 01.12.2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto*"

CONSIDERATO, pertanto, che la popolazione totale degli Enti, oggetto del presente atto, come da certificazione anagrafica prodotta dai comuni interessati ammonta complessivamente a n. 9.281 e, più precisamente, n. 7.555 abitanti per Alife (CE), capofila, e n.1726 abitanti per Ruviano (CE), per la qual cosa allo stato la segreteria risulta essere sede di classe III;

RILEVATO che gli Enti locali distano tra loro km 17;

RICHIAMATO, pertanto, quanto previsto dal decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno – DAIT Albo Nazionale Segretari comunali e provinciali, relativamente alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di

viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;

RICHIAMATA, altresì, la circolare n. 3782 del 18.06.2015 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in tema di sostituto nell'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento del segretario comunale titolare della convenzione e delle disposizioni impartite in merito alla sostituzione in capo al vicesegretario;

RITENUTO di prendere atto, atteso il ricorrere dei presupposti formali di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i comuni di Alife (CE)/Ruviano (CE);

VISTO l'art. 7 comma 31 ter, D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n. 122, concernente la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevista dal D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 luglio 2010, recante l'istituzione di un'Unità di Missione in raccordo, sul territorio, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7, comma 31 quater del d. l. n. 78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia, a norma dell'art. 7 comma 31 ter del richiamato d. l. n. 78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D.M. del 31 luglio 2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 343271 del 02.12.2020;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 dell'11.05.2017;

DECRETA

- di prendere atto della costituzione della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Alife/Ruviano (CE), segreteria di classe III;
- di assegnare in qualità di titolare della predetta sede convenzionata il dott. Antonio Bonacci, iscritta alla fascia professionale B dell'Albo;
- di richiedere al Sindaco del Comune capofila di Alife (CE), di provvedere alla nomina del Segretario assegnato, fissando la data di assunzione in servizio ed attribuendogli lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, sulla sede di segreteria convenzionata Alife (CE)/Ruviano (CE);

- di richiamare quanto affermato in premessa circa la sostituzione del segretario della sede convenzionata, in caso di sua assenza, vacanza e/o impedimento e quanto esposto in relazione alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;
- di dare mandato agli uffici per le comunicazioni di rito.

CI

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Tiziano Toto